

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
CORSO DI LAUREA C.E.G.A.

Corso di Progettazione Organizzazione e Sicurezza nel cantiere

Prof. Renato Laganà

Lezione 3:

DAL DPR 547/1955 al Dlvo 626/1994

Prof. Renato Laganà

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- Si applicano a “*tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati*”.
 - Si escludono i lavoratori dipendenti dagli enti pubblici.
 - Precisano (Capo secondo) gli *obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori*
 - Definiscono (Capo terzo) gli obblighi dei costruttori e dei commercianti
-
- Al Titolo Secondo definiscono le caratteristiche che devono avere gli *ambienti, i posti di lavoro e di passaggio*, più precisamente definiscono (capo primo):
 - **Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi**
 - **Solai**
 - **Aperture nel suolo e nelle pareti**
 - **Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni**
 - **Schermi paraschegge**
 - **Vie e uscite di emergenza**
 - **Porte e portoni**
 - **Spazio destinato al lavoratore**

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- Precisano al Capo secondo le caratteristiche delle **scale fisse**
- Al Capo terzo quelle delle **scale e dei ponti sospesi**, tra le quali:
 - Scale semplici portatili
 - Scala ad elementi innestati
 - Scale doppie
 - Scale aeree e ponti mobili sviluppabili
 - Ponti e sedie sospesi
 - Utensili a mano
 - Verifiche
- Al Capo quarto quelle dei **parapetti**
- Al Capo quinto quelle relative alla **illuminazione**
- Al Capo sesto precisano le disposizioni relative alla **difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche**

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- ❖ Nel titolo terzo vengono riportate le **Norme generali di protezione delle macchine**:
 - ❖ Disposizioni di carattere generale (capo primo)
 - ❖ Motori (capo secondo)
 - ❖ Trasmissioni e ingranaggi (capo terzo)
 - ❖ Macchine operatrici e varie (capo quarto)

- ❖ Nel titolo quarto le **Norme particolari di protezione per determinate macchine** (mole abrasive, molatrici a più velocità, flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole, cuffie di protezione, poggiatezzi, protezione contro le schegge, mole naturali, pulitrici e levigatrici, bottali e macchine simili, impastatrici, gramolatrici e simili, macchine di fucinatura, macchine e utensili nper metalli, macchine e utensili per legno, presse e cesoie, frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori, macchine per centrifughe, laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri, apritoi, battitoi sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili, macchine per filare e simili, telai meccanici di tessitura, macchine diverse)

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- ❖ Nel titolo quinto vengono definite le misure di sicurezza per i **Mezzi ed apparecchi di sollevamento, trasporto e di immagazzinamento**):
 - ❖ Disposizioni di carattere generale (capo primo)
 - ❖ Gru, argani, paranchi e simili (capo secondo)
 - ❖ Ascensori e montacarichi (capo terzo)
 - ❖ Elevatori e trasportatori a piani mobili a tazze, a coclea, a nastro e simili (capo quarto)
 - ❖ Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici (capo quinto)

- ❖ Nel titolo sesto le norme **riguardanti gli impianti e gli apparecchi vari**
 - ❖ Disposizioni di carattere generale (capo primo)
 - ❖ Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione (capo secondo)
 - ❖ Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos (capo terzo)
 - ❖ Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetalenica, ossidrica, elettrica e simili (capo quarto)
 - ❖ Forni e stufe di essiccamento e maturazione (capo quinto)

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547


Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- Nel titolo settimo vengono definite le misure di sicurezza per gli **Impianti macchine ed apparecchi vari**:
 - Disposizioni di carattere generale (capo primo)
 - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione (capo secondo)
 - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche (capo terzo)
 - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative (capo quarto)
 - Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici (capo quinto)
 - Impianti di illuminazione elettrica (capo sesto)
 - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili (capo settimo)
 - Linee di contatto per trazione elettrica (capo ottavo)
 - Collegamenti elettrici a terra (capo nono)
 - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio
 - Schemi dell'impianto (capo undicesimo)

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro

- Nel titolo ottavo vengono definite le misure di sicurezza per le **Materie e prodotti pericolosi o nocivi** (materiali infiammabili, corrosivi, con temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici e infettanti, taglienti o pungenti)
- Nel titolo nono vengono definite le misure riguardanti le operazioni di **Manutenzione e riparazione**
- Nel titolo decimo vengono indicati i **Mezzi personali di protezione e soccorso d'urgenza**
- Nel titolo undicesimo vengono stabilite le **Norme penali**
- Nel titolo dodicesimo vengono definite le **Disposizioni transitorie e finali**
- Una integrazione alle succitate norme è stata operata attraverso il **D.P.R. 19 marzo 1956, n.302**
- **NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO INTEGRATIVE DI QUELLE GENERALI EMANATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N.547**



d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

❖ Attuazione delle direttive

❖ 89/391/CEE,

❖ 89/654/CEE,

❖ 89/655/CEE,

❖ 89/656/CEE,

❖ 90/269/CEE,

❖ 90/270/CEE,

❖ 90/394/CEE e

❖ 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro



d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali.

Il decreto individua una **procedura di prevenzione**, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'Azienda.



d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Prima del Dlgs 626/94

Datore di lavoro

Applica le norme di igiene e sicurezza sul lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56 etc.)

Dirigenti e Preposti

Coadiuvano il Datore di lavoro nell'applicare e nel far rispettare ai lavoratori le norme di tutela

Lavoratori

Rispettano le norme di tutela ed osservano le disposizioni impartite dal datore di lavoro

Dopo il Dlgs 626/94

Datore di lavoro

Applica le norme di tutela;
Predispone ed attua le misure di prevenzione protezione

Dirigenti e Preposti

Coadiuvano il Datore di lavoro nell'applicare e far rispettare ai lavoratori le norme di tutela, le disposizioni e le misure di prevenzione e protezione

Lavoratori

Rispettano le norme di tutela, osservano le disposizioni impartite e le misure di prevenzione; si prendono cura della loro salute e sicurezza

Servizio di Prevenzione e Protezione

Collabora alla predisposizione delle misure di prevenzione

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Partecipa alla definizione delle misure di prevenzione

Medico Competente

Attua la sorveglianza sanitaria

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

- Campo di applicazione (art.1)
- I soggetti interessati – Gli attori della prevenzione – Definizioni (art.2)
- Misure generali di tutela (art.3)
- Gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (art.4)
- Gli obblighi dei lavoratori (art.5)
- Gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori (art.6)
- Contratto d'appalto o contratto d'opera (art.7)
- Servizio di prevenzione e protezione (art.8)
- Compiti del Servizio di prevenzione e protezione (art. 9)
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (art.10)

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

❖ OGGETTO DELLA NORMATIVA

❖ *Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro*

❖ CAMPO DI APPLICAZIONE

❖ *Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici*


❖ *Il decreto ha un carattere di organicità in quanto si inserisce nella normativa precedente affermando il principio della permanenza in vigore della disciplina precedente “in quanto non specificatamente modificata dal decreto.*

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

- ❖ OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
- ❖ *Sono tenuti all'osservanza :*
- ❖ *Il datore di lavoro*
- ❖ *Il Dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.*

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

- La nuova procedura di prevenzione, attraverso un' articolato **sistema relazionale di tipo partecipativo**, coinvolge in particolare: il **Datore di lavoro**, coadiuvato dai **Dirigenti**, dai **Preposti** e dalle nuove figure del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e del **Medico Competente**; i **Lavoratori** e la nuova figura del **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**



d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626



DATORE DI LAVORO

Colui che dirige l'Unita' produttiva, titolare della capacita' decisionale e di spesa.



Anche i **Dirigenti e i Preposti**, nell'ambito delle loro competenze, sono obbligati ad attuare e fare applicare la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro e le misure di prevenzione

U
n
i
t
a
,
p
r
o
d
u
t
t
i
v
a
,
t
i
t
o
l
a
r
e
d
e
l
l
a
c
a
p
a
c
i
t
a
,
d
e
c
i
s

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626



GLI OBBLIGHI

Osserva le misure generali di tutela e rispetta le norme sull'igiene e la sicurezza

Istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, designa il suo Responsabile e gli Addetti

Designa i lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell'antincendio, della gestione dell'emergenza

Nomina il Medico Competente

Informa e forma i lavoratori e il Rappresentante dei Lavoratori nei casi previsti

Consulta il Rappresentante dei lavoratori nei casi previsti

Effettua la Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Elabora un Documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e il programma per la loro attuazione

Convoca la Riunione periodica

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626



Inoltre il Datore di lavoro:

aggiorna le misure di prevenzione; adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio e tutelare anche la salute della popolazione e dell'ambiente esterno; adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione dell'emergenza; fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione; permette ai lavoratori, tramite il loro Rappresentante, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; tiene un registro degli infortuni.

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

Coadiuvare il datore di lavoro nel predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione in azienda



E' composto, su designazione del datore di lavoro, da un Responsabile (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e da lavoratori o persone interne o esterne all'azienda (Addetti al Servizio)

GLI OBBLIGHI

Individua e valuta i fattori di rischio

Individua ed elabora le misure di prevenzione e sicurezza, le procedure e i sistemi di controllo relativi

Informa i lavoratori sui rischi relativi all'azienda, sui rischi specifici inerenti la loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle procedure riguardanti l'antincendio, l'emergenza, il pronto soccorso e sulla organizzazione della sicurezza in azienda

Partecipa alla Riunione periodica

Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

I componenti del Servizio **sono tenuti** al segreto in ordine ai processi produttivi

I DIRITTI

I membri del Servizio **ricevono** dal datore di lavoro informazioni in merito alla natura dei rischi in azienda, all'organizzazione del lavoro, agli impianti, ai dati del registro infortuni e alle prescrizioni degli organi di vigilanza

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Il Medico Competente

Effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a rischi particolari;



Laureato con specializzazione in medicina del lavoro o equipollente, nominato dal datore di lavoro come:

*dipendente del datore di lavoro;
libero professionista*

dipendente del Servizio Sanitario

La presenza del medico Competente e' obbligatoria solo in presenza di rischi che, per legge richiedono la sorveglianza sanitaria

Informa i lavoratori sul significato e sull'esito delle visite mediche

Istituisce le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Informa i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei risultati degli accertamenti effettuati, in forma anonima e collettiva

Collabora con il datore di lavoro alla definizione ed alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Riceve dal Datore di lavoro tutte le informazioni inerenti i processi produttivi e i rischi connessi all'attività produttiva lavorativa **Partecipa** alla Riunione periodica annuale

Esprime giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Le Istituzioni

Svolgono attività di vigilanza e controllo sulla normativa, di assistenza, consulenza ed informazione



Vigilanza e controllo Aziende USL

Sull'intera normativa attraverso i dipartimenti di igiene e sicurezza lavoro

I Vigili del Fuoco

Per tutto ciò che attiene la prevenzione incendi e l'emergenza **Ispettorato del Lavoro** e le attività lavorative con rischi particolari

Ministero dell'Industria

Per il settore minerario

Regioni Per le industrie estrattive e gli stabilimenti di acque minerali e termali

Assistenza, consulenza ed informazione

Regioni, Vigili del Fuoco, ISPEL, Ispettorato del Lavoro, Ministero dell'Industria, IIMS, INAIL, **Patronati**

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

*Partecipa alla
procedura di
prevenzione in
rappresentanza dei
lavoratori*



*E' eletto o designato in
tutte le aziende o unita'
produttive*

I DIRITTI

Ha libero accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale relativa all'igiene ed alla sicurezza

Promuove iniziative e **fa proposte** in materia di prevenzione e protezione

Partecipa alle Riunioni periodiche

Avverte il Responsabile aziendale dei rischi da lui individuati

E' consultato preventivamente su:
valutazione dei rischi
programma di prevenzione e protezione
designazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
designazione degli Addetti all'antincendio, pronto soccorso ed emergenza e sulla loro formazione
adozione dei dispositivi di protezione individuale

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Formula osservazioni in occasione delle visite di vigilanza e controllo

Riceve una formazione adeguata

Dispone dei permessi e degli strumenti necessari per svolgere la sua attività'

Riceve le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le sostanze, macchine e impianti, la organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

Il RLS non e' soggetto a sanzioni per la sua attivita' di rappresentanza

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

I Lavoratori

Devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei posti di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni



Personne che prestano il proprio lavoro come dipendenti, soci lavoratori di cooperative e società, allievi degli istituti di istruzione

GLI OBBLIGHI

Osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute

Utilizzano, in maniera corretta, macchine, impianti, attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione

Segnalano immediatamente, al datore di lavoro o al dirigente, le deficienze dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo

Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza **Non compiono** operazioni o manovre non di loro competenza

Si sottopongono ai controlli sanitari

Contribuiscono insieme al Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti, all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

I Lavoratori



Il lavoratore che non ottempera ai suoi obblighi e' sanzionato penalmente

I DIRITTI

Sono formati ed informati in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela, alle misure di prevenzione e protezione

Eleggono il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Hanno diritto di lasciare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o di prendere le misure piu' idonee per evitarne le conseguenze

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

Gli Organismi paritetici



Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro

Costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.

Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori.

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

La procedura di prevenzione

Il Datore di lavoro, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente


previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Da attuare all'inizio dell'attività lavorativa e successivamente ogni qualvolta si modifichino le situazioni di rischio.

*La procedura di prevenzione va riepilogata, a cura del datore di lavoro, in un apposito **documento**. Nelle piccole aziende, non ad alto rischio, va attestata con una **autocertificazione***

effettua una ricognizione della situazione aziendale finalizzata alla individuazione ed alla

valutazione dei rischi



Valutazione dei rischi:

Individuazione dei pericoli che possono costituire una sorgente di rischio per i lavoratori e stima dell'entità del rischio in base alla probabilità che si verifichi un danno

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

- ADEMPIMENTI NON DELEGABILI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

- *La valutazione dei rischi*

- *L'elaborazione del documento contenente:*
 - *Una relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati per la valutazione*
 - *L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione*
 - *Il programma delle misure*
 - *La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda*
 - *Autocertificazione per iscritto dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adeguamento degli obblighi ad essa collegati, nei casi di aziende familiari o nelle aziende che occupano fino a dieci dipendenti*

d.lgs. 19 novembre 1994 n. 626

A seguito della valutazione, previa
**consultazione del rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza**

individua le misure di prevenzione necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi riscontrati
fissando il relativo calendario di intervento, attraverso
il:

Piano di prevenzione e Programma di attuazione.

A scadenza, almeno annuale, il Datore di lavoro, il
Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione, il Medico Competente ed il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
effettuano una

Riunione periodica annuale

per la verifica dei risultati conseguiti e dei
miglioramenti da adottare.



Alla base della procedura di
prevenzione c'è una adeguata
formazione ed informazione
del rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza